

COMUNE DI SANTORSO

INDICE GENERALE

CAPITOLO I	
Disciplina generale IUC - Imposta unica comunale	pag. 3
CAPITOLO II	
Regolamento IMU – Imposta municipale propria	pag. 10
CAPITOLO III	
Regolamento TARI - Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti	pag. 17
CAPITOLO IV	
Regolamento TASI – Tributo sui servizi indivisibili	pag. 36

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 09/04/2014, modificato con delibera C.C. n. 18 del 18/05/2015 e con delibera di C.C. n. 56 del 28/12/2015

CAPITOLO I

Disciplina generale IUC - Imposta unica comunale

Art. 1 - Disciplina dell'imposta unica comunale IUC	pag. 4
Art. 2 - Termini e modalità di determinazione delle tariffe e delle aliquote dell'imposta unica comunale	pag. 5
Art. 3 - Termine di presentazione della dichiarazione	pag. 5
Art. 4 - Modalità di versamento	pag. 5
Art. 5 - Scadenze di versamento	pag. 5
Art. 6 - Riscossione	pag. 6
Art. 7 - Versamento rateale	pag. 6
Art. 8 - Funzionario responsabile del tributo	pag. 7
Art. 9 - Accertamento	pag. 7
Art. 10 - Sanzioni e interessi	pag. 7
Art. 11 - Riscossione coattiva	pag. 8
Art. 12 - Rimborsi	pag. 8
Art. 13 - Contenzioso	pag. 8
Art. 14 - Importi minimi per la riscossione e il rimborso	pag. 8
Art. 15 - Decorrenza ed efficacia del Regolamento	pag. 9

Art. 1 - Disciplina dell'imposta unica comunale IUC

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'applicazione, nel Comune di Santorso, dell'imposta unica comunale IUC, istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, assicurandone la gestione secondo criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. La IUC si compone dell'imposta municipale propria IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, con esclusione delle abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili TASI, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
3. Nel Capitolo I del presente Regolamento sono regolamentati gli aspetti della IUC che sono comuni a tutte le componenti della medesima, nei successivi Capitoli sono invece regolamentate le specifiche discipline che caratterizzano ciascuna delle componenti della IUC e, precisamente:

per quanto riguarda l'IMU:
 - a) la disciplina delle agevolazioni e delle riduzioni
 - b) la disciplina delle assimilazioni all'abitazione principale
per quanto riguarda la TARI:
 - a) i criteri per la determinazione delle tariffe
 - b) la disciplina delle riduzioni tariffarie
 - c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni tariffarie
 - d) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti
 - e) la classificazione delle categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzioni rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta
 - f) i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo
per quanto riguarda la TASI:
 - a) la disciplina delle riduzioni
 - b) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione, per ciascuno di essi, dei relativi costi alla cui copertura il tributo è diretto
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Termini e modalità di determinazione delle tariffe e delle aliquote dell'imposta unica comunale

1. Il Consiglio Comunale approva, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione:
 - a) le aliquote dell'IMU
 - b) le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio
 - c) le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi indivisibili individuati, e che possono essere differenziate in ragione del settore di attività e della tipologia e destinazione degli immobili.

Art. 3 - Termini di presentazione della dichiarazione

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, redatta su apposito modello predisposto a cura dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi, tranne qualora si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In tale ipotesi, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
3. Nella dichiarazione relativa alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'intero, ove esistente.
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui al D. L. n. 201/2011 art. 14 e della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (TARSCU)
5. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI, si applicano le disposizioni relative alla presentazione della dichiarazione IMU.

Art. 4 - Modalità di versamento

1. Il versamento dell'IMU e della TASI è effettuato, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 (Modello F24), nonché tramite bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato art. 17.
2. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 (Modello F 24) ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

Art. 5 - Scadenze di versamento

1. I soggetti passivi dell'imposta municipale unica IMU effettuano il versamento in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.
2. I soggetti passivi del tributo per la copertura del servizio di gestione dei rifiuti TARI e del tributo per i servizi indivisibili TASI, effettuano il versamento, anche in modo differenziato, secondo le scadenze stabilite dal Comune. Di norma sono previste almeno due rate a scadenza semestrale, consentendo il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.

Art. 6 - Riscossione

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune di Santorso.

Art. 7 - Versamento rateale

1. Su richiesta del contribuente, per situazioni particolari di difficoltà economica o altre situazioni a carattere eccezionale, che comportino una obiettiva difficoltà a versare tempestivamente le somme determinate negli avvisi di accertamento IUC, l'Ufficio può concedere il versamento rateale del tributo dovuto a seguito dell'attività di accertamento, per importi superiori complessivamente ad euro 300,00.
2. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di scadenza del versamento del tributo, come indicato nell'avviso di accertamento.
3. E' ammesso l'utilizzo degli istituti previsti dagli artt. 14, 4° comma, del D.Lgs 18 dicembre 1997 n. 473 e 17, 2° comma, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 (definizione agevolata), anche quando venga concessa la rateazione del tributo complessivamente dovuto, a condizione che si provveda al versamento di ogni rata alle rispettive scadenze fissate.
4. Per tributo complessivamente dovuto si intende il tributo o il maggior tributo accertato, risultante dall'avviso di accertamento interessante una o più annualità, notificato al contribuente, comprensivo degli interessi maturati nonché dell'importo delle sanzioni irrogate.
5. Il versamento può essere ripartito in un massimo di 8 rate trimestrali, di pari importo, per somme fino a euro 5.000,00 ovvero in un massimo di 20 rate trimestrali, di pari importo, qualora le somme dovute siano superiori a euro 5.000,00. Nel caso di ulteriore aggravamento della situazione finanziaria del contribuente o di impossibilità momentanea a far fronte al pagamento delle rate, come sopra indicate, sarà possibile ottenere un'ulteriore dilazione del pagamento per un massimo di 10 rate mensili.
6. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente, anche nel caso di rateizzazione in seguito ad accertamento con adesione, è superiore ad euro 25.000,00, il riconoscimento del pagamento rateale è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria.
7. La prima rata deve essere versata entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria, al fine di usufruire del beneficio della riduzione delle sanzioni per l'adesione all'accertamento; le rate trimestrali nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo.
8. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura legale, decorrenti dal giorno successivo a quello previsto per il pagamento della prima rata fino alla scadenza di ogni singola rata.
9. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade sia dal beneficio della definizione agevolata di cui alle disposizioni di legge citate nel precedente comma 3, sia dal beneficio della rateazione e deve provvedere al pagamento del debito residuo, compresa la sanzione intera, entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempita, salvo quanto previsto dal comma successivo.
10. Il tardivo pagamento di una rata, diversa dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta l'irrogazione della sanzione per tardivo pagamento prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, commisurata all'importo della rata versata in ritardo e degli interessi legali, tranne il caso in cui il contribuente si avvalga del ravvedimento di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, entro il termine di pagamento della rata successiva.
11. In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione.

Art. 8 - Funzionario responsabile del tributo

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 9 - Accertamento

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c..
2. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
5. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 10 – Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applicano le disposizioni dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, vale a dire la sanzione del 30 per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'art. 8 del presente Regolamento, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni, di cui ai commi 2, 3 e 4, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Gli interessi di mora e di rimborso sono dovuti nella misura del tasso d'interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni di cui ai commi precedenti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

Art. 11 - Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Art. 12 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 10, comma 6, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

Art. 13 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

Art. 14 – Importi minimi per la riscossione e il rimborso

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge 296/2007, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso della imposta municipale propria (IMU) e della tassa rifiuti (TARI) per somme inferiori a ~~12-euro~~ 5 euro. *(modificato con del. C.C. n. 18/2015)*
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge 296/2007, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso dei tributi sui servizi indivisibili TASI per somme inferiori a 5 euro.
3. Non si procede alla riscossione della TARI giornaliera per somme inferiori a 5 euro, fatto salvo il conguaglio a fine anno per le occupazioni ricorrenti, in capo allo stesso soggetto, che singolarmente sono al di sotto della quota minima.

4. Non si procede all'accertamento né alla riscossione dei crediti relativi alla IUC, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi non superi, per ciascun credito, l'importo di 12 euro, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Questa disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi al medesimo tributo.

Art. 15 – Decorrenza ed efficacia del regolamento

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

CAPITOLO II

Regolamento componente IMU - Imposta municipale propria

Art. 1 – Oggetto del Regolamento	pag. 11
Art. 2 – Definizione di abitazione principale, fabbricato ed area fabbricabile	pag. 11
Art. 3 – Soggetti passivi	pag. 11
Art. 4 – Base imponibile	pag. 12
Art. 5 – Determinazione dell'aliquota e dell'imposta	pag. 13
Art. 6 – Detrazione per l'abitazione principale	pag. 13
Art. 7 – Assimilazione all'abitazione principale	pag. 13
Art. 8 – Esenzioni	pag. 14
Art. 9 – Esclusioni dall'imposta	pag. 14
Art. 10 – Disciplina dei fabbricati inagibili/inabitabili	pag. 15
Art. 11 – Quota riservata allo Stato	pag. 15
Art. 12 – Versamenti	pag. 16
Art. 13 – Dichiarazione	pag. 16

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente capo disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria, d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.
2. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, con esclusione delle abitazioni principali non relative ad immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle pertinenze delle stesse.

Art. 2 – Definizione di abitazione principale, fabbricato ed area fabbricabile

1. Ai fini dell'imposta municipale propria:
 - a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le sue relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
 - b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - c) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data di accatastamento e comunque dalla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato;
 - d) per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;

Art. 3 – Soggetti passivi

1. I soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e

- le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Art. 4 – Base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Art. 5 – Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferimento, con effetto dal 1° gennaio.
2. Ai sensi del comma 13-bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni deve essere inviata esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informativo di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informativo.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Art. 6 – Detrazione per l'abitazione principale

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Art. 7 – Assimilazione all'abitazione principale

1. Il Comune considera equiparate ad abitazione principale:
 - a) l'unità immobiliare e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b) le unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. L'agevolazione viene riconosciuta quando sono presenti i seguenti requisiti:
 - il comodatario deve risiedere anagraficamente nell'unità immobiliare concessa in comodato;
 - il comodatario deve appartenere ad un nucleo familiare con I.S.E.E. non superiore a Euro 15.000,00 annui;
 - in caso di più unità immobiliari concesse in comodato gratuito che rispettino i criteri di cui ai punti precedenti l'agevolazione è applicata ad una sola di esse;
 - sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
2. Ai fini dell'applicazione del beneficio di cui al punto b) del comma precedente, il contribuente presenta annualmente, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo, apposita dichiarazione redatta su modello predisposto dal Comune allegando dichiarazione I.S.E.E. relativa ai redditi dell'anno precedente l'applicazione del beneficio.

Art. 8 – Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
 - e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - f) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
 - g) ~~le terre, ager, eredi, fradenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, il Comune di Santorso è riepreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1992 e indicata come comune montano. (abrogato con del. C.C. n. 18/2015)~~
 - h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
 - i) i fabbricati posseduti e utilizzati dalle ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale), ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. (introdotto con del. C.C. n. 18/2015)
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art. 9 - Esclusioni dall'imposta

1. L'imposta municipale propria non si applica, con decorrenza dal 1° gennaio 2014:
 - a) all'abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
 - d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - e) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera

prefettura, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

— ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2013; (abrogato con del. C.C. n. 18/2015).

- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
2. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alle lettere b), c), d), e) e g), il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

Art. 10 - Disciplina dei fabbricati inabitabili/inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inabitabili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inabitabilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto tale da pregiudicare l'incolumità degli eventuali occupanti (fabbricato difettoso, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, che comporta, come conseguenza, l'impossibilità di utilizzare il fabbricato e la cessazione dell'erogazione dei pubblici servizi. L'utilizzazione del fabbricato, a qualsiasi uso, anche difforme rispetto a quanto originariamente previsto, comporta l'applicabilità dell'agevolazione. Per la definizione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria si fa riferimento all'art. 3, lettere a) e b) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).
3. In particolare, si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari la cui condizione di inabitabilità sia superabile solo con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978 n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale).
4. Ai fini dell'inabitabilità/inabitabilità non rileva l'assenza o la non conformità alle norme vigenti degli impianti tecnologici per la fornitura dei pubblici servizi.
5. Qualora il fabbricato sia costituito da più unità immobiliari, anche con diversa destinazione d'uso, ove risultino inabitabili o inabitabili singole unità immobiliari, le riduzioni d'imposta saranno applicate alle sole unità immobiliari inabitabili o inabitabili e non all'intero fabbricato.
6. L'inabitabilità o inabitabilità può essere accertata:
 - a) dall'Ufficio Edilizia Privata del Comune di Santorso, con perizia a carico del proprietario richiedente, che attesti l'esistenza delle condizioni previste dai commi precedenti o, in alternativa,
 - b) da parte del contribuente medesimo con dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, fatte salve le dichiarazioni sostitutive presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, qualora permangano i requisiti di inabitabilità e/o inabitabilità e sia stata presentata la relativa dichiarazione di variazione.
6. La presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al comma precedente, non esclude l'obbligo della presentazione della dichiarazione di variazione ai fini dell'imposta municipale propria.
7. Il beneficio della riduzione del 50 per cento della base imponibile decorre dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva e non può avere effetti retroattivi.
8. Sono altresì considerati inabitabili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza di sgombero, di demolizione o di ripristino, atta ad evitare danni a cose o persone.

15

Art. 11 - Quota riservata allo Stato

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, è riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio.
2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
3. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.
4. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Art. 12 – Versamenti

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più di quindici giorni, è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui al comma 2 e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, nonché tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili. Gli enti non commerciali devono versare l'imposta esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 13 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.
3. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Anche gli altri soggetti passivi dell'imposta municipale propria possono presentare la dichiarazione in via

16

telematica seguendo le medesime modalità.

CAPITOLO III

Regolamento TARI - Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	pag. 19
Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti	pag. 19
Art. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani	pag. 20
Art. 4 - Soggetto attivo	pag. 20

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5 - Presupposto per l'applicazione del tributo	pag. 20
Art. 6 - Soggetti passivi	pag. 21
Art. 7 - Locali ed aree non soggetti al tributo	pag. 21
Art. 8 - Esclusione dall'obbligo di conferimento	pag. 22
Art. 9 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	pag. 22
Art. 10 - Superficie degli immobili	pag. 22

TITOLO III – TARIFFE

Art. 11 - Costo di gestione	pag. 23
Art. 12 - Determinazione della tariffa	pag. 23
Art. 13 - Articolazione della tariffa	pag. 24
Art. 14 - Periodi di applicazione del tributo	pag. 25
Art. 15 - Tariffa per le utenze domestiche	pag. 25
Art. 16 - Occupanti le utenze domestiche	pag. 26
Art. 17 - Tariffa per le utenze non domestiche	pag. 27
Art. 18 - Classificazione delle utenze non domestiche	pag. 28

Art. 19 - Scuole statali	pag. 28
Art. 20 - Tributo giornaliero	pag. 28
Art. 21 - Tributo provinciale	pag. 29

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 22 - Riduzioni per le utenze domestiche	pag. 29
Art. 23 - Riduzioni per le utenze non domestiche stagionali	pag. 29
Art. 24 - Ulteriori riduzioni ed esenzioni	pag. 30
Art. 25 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio	pag. 30
Art. 26 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni	pag. 30

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 27 - Obbligo di dichiarazione	pag. 30
Art. 28 - Contenuto e presentazione della dichiarazione	pag. 31
Art. 29 - Riscossione e versamenti	pag. 32

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 30 - Disposizioni transitorie	pag. 32
Art. 31 - Disposizioni per l'anno 2014	pag. 32

Allegati

all. A- Categorie di utenze non domestiche	pag. 34
--	---------

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente TARI dell'imposta Unica Comunale "IUC" prevista dai commi dal 639 al 705 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) stabilendo in particolare condizioni e modalità per la sua applicazione.
2. L'entrata disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti

Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, per quanto compatibile, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma.
- 5. Sono rifiuti speciali, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani

- 1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nella rispettiva delibera di assimilazione provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.
- 2. Sono esclusi dall'assimilazione tutti i rifiuti non pericolosi provenienti dalle superfici operative delle attività artigianali e industriali (categorie 18 - 19 - 20 - 21 dell'allegato A) che rimangono speciali, restando conseguentemente a carico del produttore l'onere del relativo smaltimento, fatta eccezione dei rifiuti derivanti dagli uffici, mense, cucine, servizi igienici, spogliatoi, magazzini, sale mostra/esposizioni ed aree scoperte delle medesime utenze.

Art. 4 - Soggetto attivo

- 1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5 - Presupposto per l'applicazione del tributo

- 1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali e/o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
- 2. Si intendono per:
 - a. locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b. aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, cinema all'aperto, parcheggi ecc.;
 - c. aree scoperte operative: superfici destinate allo svolgimento di una attività economica;
 - d. utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione comprese le pertinenze;
 - e. utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
- 3. Sono escluse dal tributo:
 - a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditori o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
 - 4. La presenza di arredo con l'attivazione di due o più utenze dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
 - 5. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).
 - 6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 6 - Soggetti passivi

- 1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
- 2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il pagamento del tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono, a qualsiasi titolo, i locali e le aree scoperte.

Art. 7 - Locali ed aree non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come, a titolo esemplificativo:

- a. le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici di rete;
- b. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili.
- c. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d. le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori purché non siano utilizzate;
- e. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- f. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
- g. soffitte e sottotetti a falde spioventi adibite a deposito di materiale vario di uso domestico in disuso, per la sola superficie con altezza inferiore a metri 1,50;

2. Gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso.

3. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 8 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 7.

Art. 9 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ovvero in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

- a. le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b. le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnale, fienili e simili depositi agricoli;
- c. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.

3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a. indicare nella denuncia originaria o di variazione la tipologia di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b. comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 10 - Superficie degli immobili

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati riferita alle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano.
2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50, in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 11 - Costo di gestione

1. Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale, con le seguenti modalità:
 - a. per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivo;
 - b. per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi

25

imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivo.

Art. 12 - Determinazione della tariffa

1. Il tributo TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonomia obbligatoria tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione, data prevista da norme statali, relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Art. 13 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Così sostituito con del. C.C. n. 18/2015:

Art. 13 – Articolazione della tariffa

1. Il Comune ha adottato un sistema di raccolta del rifiuto indifferenziato con sacchetti personalizzati dotati di trasponder elettronico e con cassonetto personalizzato con trasponder per le utenze non domestiche che ne facciano richiesta, assegnato alla singola utenza. Questo sistema permette di rilevare, in modo puntuale, le quantità di rifiuto indifferenziato prodotte dall'utente attraverso una tecnologia di identificazione installata sul mezzo di raccolta dei rifiuti ed il trasponder

26

montato sul sacchetto/cassonetto personalizzato.

Detto sistema comporta due oneri in carico all'utenza:

- l'utente è obbligato a ritirare i sacchetti/cassonetto personalizzato entro 10 giorni dalla data di inizio occupazione o detenzione dei locali;
 - è vietato il trasferimento discrezionale dei sacchetti/cassonetto personalizzato all'utenza che subentra nei locali; ne consegue che, in caso di cessazione dell'utenza, i sacchetti/cassonetto personalizzato devono essere riconsegnati al Comune.
2. La tariffa della tassa si compone di una quota fissa e di una quota variabile, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche.

$$\text{Tassa} = Qf + (Qbv + Qv + Qo)$$

Qf: QUOTA FISSA (canone base servizio) relativa ai centri di costo di gestione fissi che sono indipendenti dalle quantità di rifiuti raccolti e/o smaltiti ed è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti.

Qbv: QUOTA BASE COSTO VARIABILE SERVIZIO che si può definire come canone di attivazione al servizio. La quota è calcolata sulla base dei costi di gestione variabili (raccolta – trasporto – smaltimento e/o recupero dei rifiuti), ipotizzando un conferimento minimo di rifiuti al servizio pubblico da parte delle utenze.

Qv: QUOTA VARIABILE (canone di utilizzo) è calcolata sulla base dei costi di gestione variabili ed è da intendersi come l'importo dovuto dall'utente per il conferimento delle quantità di rifiuti che eccedono quella minima prevista dal canone di attivazione al servizio.

Qo: QUOTA ORGANICO relativa ai costi per il servizio di raccolta del rifiuto organico ripartiti sulle utenze che usufruiscono di tale servizio.

L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa è ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.

Art. 14 - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Il tributo viene calcolato proporzionalmente ai mesi dell'anno durante i quali si è protratta l'occupazione o la detenzione dei locali oggetto di tassazione; a tal fine il mese durante il quale l'occupazione si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero. Lo stesso criterio si applica anche al calcolo dei componenti il nucleo familiare.

Art. 15 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Così sostituito con del. C.C. n. 18/2015:

Art. 15 – Tariffa per le utenze domestiche

1. QUOTA FISSA – canone base servizio (costi gestione fissi):

L'importo di riferimento per il calcolo della quota fissa è calcolato sulla base dell'aggregazione dei costi fissi generali del servizio per i gruppi di utenze domestiche e non domestiche, moltiplicati per la percentuale del gettito TARI di competenza delle utenze domestiche.

La quota fissa per nucleo familiare è calcolata in modo pesato rispetto al numero di contribuenti sulla base di un coefficiente denominato rapporto di produzione Ka e che può essere ricavato dall'elaborazione dei dati puntuali sperimentali rilevati per le diverse sottocategorie di utenza (famiglie). Tale coefficiente cresce in modo lineare, determinando così una quota fissa per nucleo familiare che privilegia le famiglie più numerose.

2. QUOTA BASE COSTO VARIABILE SERVIZIO – canone base servizio (costi gestione variabili)

La quota base del costo variabile del servizio è calcolata sulla base dell'aggregazione dei costi variabili ed è intesa come canone di base del servizio che tutti gli utenti devono comunque pagare al gestore come conferimento minimo di rifiuti. Tale quota è calcolata facendo riferimento alla tipologia di servizio assegnato se sussistono servizi diversi, agli utenti in relazione alla diversa

consistenza del nucleo familiare, definendo per ogni nucleo familiare un numero di svuotamenti minimi, sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali rilevati con il servizio.

3. QUOTA VARIABLE – canone di utilizzo (costi gestione variabili)

Questa quota variabile è calcolata sulla base dell'aggregazione dei costi variabili del servizio e sarà riconosciuta al gestore dalle sole utenze che hanno superato la produzione minima per i singoli nuclei familiari (sottocategorie) prevista dal canone base. L'importo relativo è pari al prodotto fra il numero di conferimenti (litri) eccedenti il valore minimo ed il relativo costo unitario determinato per la parte variabile delle utenze domestiche.

4. QUOTA ORGANICO

Quota di allaccio al servizio di raccolta del rifiuto organico calcolata in funzione di costi relativi a tale servizio di raccolta;

- numero di svuotamenti dei cassonetti multiutenza;
- costi di smaltimento del rifiuto organico.

La somma di tali costi viene ripartita sulle utenze allacciate al servizio e rapportata al numero di persone componenti la singola utenza domestica.

5. I coefficienti rilevati nel calcolo della tariffa nonché il numero degli svuotamenti minimi sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 16 - Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Tuttavia, nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel territorio comunale, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone

fisiche, il tributo è dovuto per intero, per il numero di componenti pari a quello indicati nella sottostante tabella:

Da (mq)	A (mq)	n. componenti
0	70	1
70,10	120	2
120,10	150	3
150,10	200	4
200,10	250	5
oltre	250,10	6

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

5. Per le unità abitative tenute a disposizione (secondo caso) da soggetti residenti nel territorio comunale, il numero degli occupanti è fissato in una unità.

6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili locali di deposito sono computate con l'utenza domestica principale di cui sono pertinenza. Se questi locali sono condotti da persona fisica che non è titolare di utenze domestiche nel Comune di Santorso, si assume come numero degli occupanti un componente.

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Art. 17 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all'1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all'1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria e possono essere adeguati ad eventuali coefficienti derivanti da un sistema di monitoraggio puntuale dei conferimenti.

Così sostituito con del. C.C. n. 18/2015:

Art. 17 – Tariffa per le utenze non domestiche

1. QUOTA FISSA – canone di allacciamento al servizio (costi gestione fissi)

L'importo di riferimento per il calcolo della quota fissa è determinato sulla base dell'aggregazione dei costi fissi generali del servizio per i gruppi di utenze domestiche e non domestiche, moltiplicati per la percentuale di gettito TARI di competenza delle utenze non domestiche.

La quota fissa per le utenze non domestiche è calcolata sulla base del coefficiente potenziale di produzione Kc pesato sui metri quadrati delle singole categorie di utenza (vedi allegato 1 - tabella 3B del DPR 158/99), opportunamente tarato ed adattato alla realtà locale, prendendo come riferimento il valore di Kc più vicino a quello previsto nella tabella 3b.

2. QUOTA BASE COSTO VARIABILE SERVIZIO – CANONE BASE SERVIZIO (costi gestione variabili)

La quota base del costo variabile del servizio è calcolata sulla base dell'aggregazione dei costi variabili ed è intesa come canone di base del servizio che tutti gli utenti devono comunque pagare al gestore come conferimento minimo di rifiuti. Tale quota è calcolata facendo riferimento alle quantità di rifiuto medie effettivamente conferite. Il valore dipende dalla media pesata dopo aver tolto i valori massimi e minimi al fine di ottenere un minimo reale adeguato per ogni sottocategoria di utenza.

3. QUOTA VARIABILE – canone di utilizzo (costi gestione variabili)

Questa quota variabile è calcolata sulla base dell'aggregazione dei costi variabili del servizio e sarà riconosciuta al gestore dalle sole utenze che hanno superato la produzione minima prevista per ogni singola categoria di utenza non domestica prevista dal canone di base. L'importo relativo è pari al prodotto fra il numero di svuotamenti eccedenti il valore minimo ed il relativo costo unitario determinato per la parte variabile delle utenze non domestiche.

5. QUOTA ORGANICO La tariffa relativa al servizio di raccolta del rifiuto organico per le utenze non domestiche viene calcolata in base alla somma del numero di svuotamenti del cassonetto personalizzato consegnato alla singola utenza moltiplicato per il costo unitario dello svuotamento moltiplicato per il costo unitario di gestione del rifiuto organico.

Art. 18 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola

effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 19 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo TARI.

Art. 20 - Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche;

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

6. Si stabilisce che la tariffa di cui al presente articolo non può comunque essere inferiore a cinque euro ad evento.

Art. 21 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il

tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 22 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare; riduzione del 30%; si applica una quota variabile base del servizio ridotta del 50% (modificata con del. C.C. n. 18/20015);

b) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%. Si applica una quota variabile base del servizio ridotta del 50% (modificato con del. C.C. n. 18/20015).

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici al fine dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 20% nella parte variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro sessanta giorni dal verificarsi del fatto che ne determina il presupposto, di apposita istanza attestante l'attuazione del compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto di apposito contenitore qualora questo non sia stato richiesto all'Ufficio Ambiente del Comune (abrogato).

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengano meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione, su presentazione di apposita dichiarazione (modificata con del. C.C. n. 18/20015).

Art. 23 - Riduzioni per le utenze non domestiche stagionali

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% 50% (modificata con del. C.C. n. 18/20015) ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assuntivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Art. 24 - Ulteriori riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni, alle quali dovrà essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione sul sito web del Comune.

2. ~~Per i nuclei familiari residenti con figli fino a 19 anni di età l'imposta è ridotta di Euro 40,00 per le famiglie con tre figli e di Euro 70,00 per le famiglie con quattro o più figli. (abrogato con del. C.C. n. 18/20015)~~

Art. 25 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, in misura da stabilire nell'apposita delibera di approvazione della tariffa, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al massimo al 60% per le utenze poste nelle zone non servite.

Art. 26 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni previste negli articoli precedenti, la riduzione complessiva non può comunque superare il 60% della quota fissa e variabile.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 27 - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo, devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;

b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;

c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche residenti sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe.

2. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati all'art. 6 del presente Regolamento.

a) per le utenze domestiche: dall'interstatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;

b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;

- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
4. Alla dichiarazione di inizio utenza è assimilata, per la decorrenza degli effetti giuridici, la dichiarazione di variazione delle condizioni di tassabilità che comporti un maggiore ammontare della taxa.
5. Alla dichiarazione di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali e/o aree è assimilata, per la decorrenza degli effetti giuridici, la dichiarazione di variazione delle condizioni di tassabilità che comporti un minore ammontare della taxa.
6. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente dimostra di non avere continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e/o aree, ovvero se il subentrante ha assolto il tributo a seguito di dichiarazione o recupero d'ufficio.

Art. 28 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma.
3. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente.
4. Nel caso di occupazione in comune di una unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;

- d) la superficie, la destinazione d'uso dei locali e delle aree ed i dati catastali;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali, o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R.) o in allegato a messaggio di posta elettronica certificata. Nei casi di spedizione fa fede la data di invio.
9. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione, non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
 10. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 29 - Riscossione e Versamenti

1. Il Comune, riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale. Le modalità del versamento del tributo, la determinazione del numero e la scadenza delle rate, saranno stabilite con deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento.
2. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 30,

comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie

Art. 30 - Disposizioni transitorie

1. Il comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e della Tares entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle pregresse forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 31 - Disposizioni per l'anno 2014

1. Per l'anno 2014 il tributo dovrà essere pagato in due rate, di eguale importo, scadenti il 16 settembre e il 16 novembre.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche.

Come da ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 - Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Utenze non domestiche > 5000

- | | |
|---|---|
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto |
| 2 | Cinematografi e teatri |
| 3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta |
| 4 | Campaggi, distributori carburanti, impianti sportivi |

5	Stabilimenti balneari	
6	Esposizioni, autosaloni	
7	Alberghi con ristorante	
8	Alberghi senza ristorante	
9	Case di cura e riposo	
10	Ospedali	
11	Uffici, agenzie, studi professionali	
12	Banche ed istituti di credito	
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	
16	Banchi di mercato beni durevoli	
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	
20	Attività industriali con capannoni di produzione	
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	
23	Mense, birrerie, amburgherie	
24	Bar, caffè, pasticceria	
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	
28	Ipermercati di generi misti	
29	Banchi di mercato genere alimentari	
30	Discoteche, night club	

CAPITOLO IV

Regolamento TASI - Tributo sui servizi indivisibili

Art. 1 – Oggetto del regolamento	pag. 37
Art. 2 – Presupposto impositivo	pag. 37
Art. 3 – Soggetti passivi	pag. 37
Art. 4 - Base imponibile	pag. 38
Art. 5 – Aliquote	pag. 38
Art. 6 – Versamenti	pag. 38
Art. 7 - Esenzioni	pag. 38

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Presupposto Impositivo

1. Il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree fabbricabili, compresa l'abitazione principale, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria.

Art. 3 - Soggetti passivi

1. Il soggetto passivo è colui che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, fabbricati ed aree fabbricabili di cui all'art. 2.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonomia obbligazione tributaria; nell'ipotesi in cui i due soggetti facciano parte del medesimo nucleo familiare, l'obbligazione tributaria è in capo interamente al possessore, titolare del diritto reale.
3. L'occupante, diverso dal titolare del diritto reale, versa la TASI nella misura pari al 30 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponible occupata; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo dei singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. In caso di locazione finanziaria la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di consegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
7. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
8. Ciascun possessore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso, avendo riguardo alla destinazione del fabbricato per la propria quota di possesso, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per più di quindici giorni. Il detentore, al contrario, è tenuto a pagare l'intera quota posta a suo carico nella percentuale fissata al precedente comma 3.
9. La destinazione del fabbricato ad abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'aliquota e di eventuali riduzioni o agevolazioni, nell'accezione prevista dal comma 2 dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 (IMU), rileva solamente per il possessore.
10. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonomia obbligazione tributaria.

Art. 4 – Base imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011.
2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inabitabili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione di inabitabilità o inabitabilità si rinvia all'art. 11 del regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.
3. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 2.

Art. 5 – Aliquote

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede altresì all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 6 – Versamenti

1. Il Comune, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, invia al domicilio del soggetto passivo i moduli precompilati da utilizzare per il versamento, fermo restando che in caso di mancato invio o di mancata ricezione dei moduli precompilati, il soggetto passivo è comunque tenuto a versare il tributo nei modi e nei termini stabiliti.
2. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre, la seconda rata deve essere versata entro il 15 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. E' in facoltà del contribuente effettuare il versamento del tributo complessivamente dovuto in unica soluzione, da corrispondere entro il 16 giugno.

Art. 7 – Esenzioni

1. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI):
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato
 - b) gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali
 - c) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9
 - d) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5/bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni
 - e) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia
 - g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle

Imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985 n. 222.

2. Ai fini dell'applicazione della lettera h) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 91/bis del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 e successive modificazioni.